



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 3519 / 2023

Responsabile del procedimento: GATTOLIN MASSIMO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 29 OCTIES C. 3 LETT. B) .  
DITTA: SOCIETA' AGRICOLA CALLEGHER POMPEO E FIGLI S.S. C.F. 04227010271 IMPIANTO:  
COMUNE DI ERACLEA VIA STRADONE II 9 SEDE LEGALE: COMUNE DI ERACLEA VIA STRADONE  
II 9**

### Il dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13 “compiti dei dirigenti”, comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. la macrostruttura dell’Ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29.12.2017, da ultimo modificata con decreto n. 34 del 16.06.2022;
- vi. il decreto n. 6 del 13.02.2023, con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l’elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l’Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Tutela Ambientale” al dott. Massimo Gattolin;
- viii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;
- ix. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali*”.
- x. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

- xi. per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis Z02 del PTPCT 2023-2025);
  - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
  - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'uffici (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);

Vista la seguente normativa in materia ambientale:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, in particolare il Titolo IIIbis "Autorizzazione Integrata Ambientale", articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv. la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 che all'art. 5 lettera b) definisce che Province e Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B in particolare il punto 6.6 relativo ad allevamenti intensivi di pollame e suini.
- v. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 definisce le modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approva la modulistica e i calendari di presentazione delle domande.
- vi. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, in particolare l'Allegato A, con il quale la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.
- vii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31 agosto 2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion", che modifica la DGRV 1105/2009 per quanto riguarda i criteri generali per la presentazione delle domande di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le migliori tecniche disponibili (BAT) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- ix. il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" all'art. 5, comma 4 e la DGRV n. 813 del 22.06.2021 "Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" all'art. 24, comma 8, dispongono che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Rilevato che in data:

22/06/2023, la Società Agricola Callegher Pompeo e figli s.s. ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3341 prot. 91827 del 22/10/2013 ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. b) del D. Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., acquisita agli atti dell'ente con prot.lli n. 43316 e 43319.

07/07/2023, a seguito all'esame formale preliminare di cui all'art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e della DGRV 1100/2018, evidenziata l'incompletezza della documentazione presentata, con nota prot. 47554/2023 è stata trasmessa alla ditta richiesta di completamento documentale.

5/07/2023 Veritas, con nota acquisita al prot. 46674, ha dichiarato che non ci sono allacciamenti in fognatura adiacente al sito produttivo.

7/08/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta acquisita al prot. 54567/2023 da cui decorrono i 150 gg del procedimento.

23/08/2023, alla Società e agli Enti interessati dal procedimento, è stato trasmesso con nota prot. 57137/2023, l'avvio del procedimento e contestuale convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 28/09/2023.

26/09/2023, si è svolta la conferenza dei servizi in presenza e da remoto. Sono state chieste integrazioni alla ditta concordando il termine del 18 ottobre entro il quale inviare i chiarimenti e pertanto si è provveduto a sospendere il procedimento fino a tale termine. La CDS ha espresso parere positivo al rilascio dell'AIA.

10/10/2023, è stata trasmessa a tutti i partecipanti copia del verbale della CDS avente prot. 68565/2023.

20/10/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione prevista in CDS, acquisita agli atti con prot. 71833 del 20/10/2023, in particolare il PMC, planimetria impianto fognario, foglio calcolo BAT e nota con le integrazioni richieste.

07/11/2023, la ditta ha inviato un nuovo PMC revisionato sulla base delle indicazioni di ARPAV acquisito agli atti con prot. 75560 del 07/11/2023.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a **150** giorni, al netto delle sospensioni previste per legge pari a 41 giorni dal 27/09/2023 al 07/11/2023, e fissato al 15/02/2024, risulta rispettato;

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

1. Ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. b) del D. Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Agricola Callegher Pompeo e Figli s.s. (Cod. Fisc./P. IVA 04227010271), con sede legale ed operativa in Via Stradone II n. 9 a Eraclea, di seguito denominata "Gestore", al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame > 40.000 posti di pollame*".
2. Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 "*Scheda sintesi caratteristiche installazione*", l'allegato 2 "*Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prot. 75560 del 07/11/2023*", redatto ai sensi della DGRV n. 1100/2018.
3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per 10 anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
4. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.
5. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento.
6. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza e quelle del Comune in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitario e inquinamento acustico.
7. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori e rumori molesti ed emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per fasi di gestione dell'attività, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'installazione.

#### **8. GESTIONE ALLEVAMENTO E REFLUI ZOOTECNICI**

Una corretta gestione dei capi e dei reflui zootecnici, in ogni fase del ciclo di allevamento, permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza. A tal fine vengono descritte le seguenti prescrizioni di carattere generale.

## 8.1. Numero massimo capi allevabili

a. Il gestore può accasare fino ad un massimo di 84.180 capi nel rispetto di 39 kg p.v./m<sup>2</sup> in ogni momento del ciclo e tenendo in considerazione anche quanto indicato al punto 22 “Benessere animale e biosicurezza”.

## 8.2. Gestione dei reflui zootecnici

a. La totalità della pollina prodotta dall'allevamento dovrà essere ceduta, alla fine di ogni ciclo, a soggetti terzi aventi i titoli per l'acquisizione e l'utilizzo. Qualora per situazioni impreviste ci siano dei ritardi nella cessione, la pollina deve essere stoccata all'interno del capannone in attesa di essere asportata.

b. Il gestore deve rispettare le modalità di produzione, di gestione e di eventuale utilizzo agronomico del refluo zootecnico, nonché gli adempimenti amministrativi, così come indicato dal DM n. 5046 del 25/02/2016 e dalla DGRV n. 813 del 22/06/2021 allegato A “Disciplina” e allegati E “Allegati tecnici” e ogni altra norma in materia ambientale prevista a livello nazionale e regionale.

c. Gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le migliori tecniche indicate nella “check list BAT” riassunte al punto 19 della autorizzazione e in particolare:

- i. La lettiera, durante le diverse fasi di allevamento, deve essere mantenuta asciutta per evitare fermentazioni anomale con conseguente produzione di odori molesti.
- ii. Eventuali cumuli di paglia, truciolo o altro materiale utile alla realizzazione della lettiera ad inizio ciclo, possono sostare all'esterno dei capannoni solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della stessa e in caso di stoccaggio temporaneo devono essere coperti con idoneo telo al fine di non assorbire umidità o generare polveri che possono disperdersi nell'aria.
- iii. In fase di realizzazione della lettiera si devono adottare modalità di distribuzione del materiale atte a contenere l'emissione di polveri.
- iv. A fine ciclo la lettiera deve essere prontamente allontanata dai locali di allevamento per permettere le operazioni di pulizia e disinfezione e devono essere adottate le necessarie accortezze per ridurre la produzione di polveri ed odori verso l'esterno.
- v. L'asporto della pollina dai capannoni ed il suo carico nei mezzi devono avvenire contestualmente in modo da limitare il più possibile la durata delle operazioni a maggiore impatto odorigeno.
- vi. Durante le operazioni di carico del refluo zootecnico sui mezzi si deve fare attenzione ad eventuali perdite di materiale e le aree esterne devono essere mantenute pulite.
- vii. In caso di stoccaggio temporaneo sul mezzo, in attesa del trasporto, la pollina deve essere coperta da teli, è vietato invece lo stoccaggio, anche temporaneo, della pollina all'aperto sul suolo.

## 9. STRUTTURE DI STOCCAGGIO: CARATTERISTICHE GENERALI

a. Tutte le strutture di stoccaggio, sia per i materiali solidi che liquidi (ad esempio per materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti, liquami, acque reflue, ecc. ), devono essere periodicamente controllate e sottoposte a regolari manutenzioni per essere mantenute efficienti ed a tenuta.

b. Tutte le aree di stoccaggio devono essere indicate nella planimetria dell'impianto da tenere aggiornata e presentare in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

## 10. STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

a. Non devono essere stoccati all'aperto, senza idonee coperture e/o idonei contenitori, materie prime, mangimi e ogni altro materiale che, se soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche possono contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente o che possono dare luogo a problematiche odorigene, di natura igienico-sanitaria, proliferazione di insetti e di roditori.

b. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.

c. I materiali liquidi devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti e avere una vasca di raccolta per eventuali perdite.

d. I prodotti per la disinfezione, per i trattamenti insetticidi e la derattizzazione, i prodotti in genere ad azione biocida e le scorte di medicinali, eventualmente presenti nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto, stoccati in depositi idonei a raccoglierne le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo. Le aree di

stoccaggio di tali materiali devono essere evidenziate da apposita cartellonistica e vietato l'accesso al personale non autorizzato.

e. Lo stoccaggio di combustibili deve rispettare le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

#### **11. RIFIUTI: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO**

a. I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

b. I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.

c. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità degli stessi.

d. Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

e. I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche e quelli pericolosi vanno individuati anche da specifico pittogramma indicante il pericolo.

f. Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.

g. Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi per evitarne la dispersione.

h. Si deve assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

i. Si deve compilare e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **12. SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO**

a. Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia.

b. Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica.

#### **13. RUMORE**

a. Il gestore deve attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalle attività svolte nell'installazione nel rispetto della normativa vigente, in particolare deve rispettare i limiti di rumore presso i recettori sensibili.

b. Il gestore deve registrare eventuali lamentele o segnalazioni di disturbo pervenute e informare Città metropolitana, ARPAV e Comune per attivare eventuali controlli e monitoraggi secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico, presso i recettori sensibili, è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni.

c. Le modalità di esecuzione delle eventuali analisi fonometriche dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV

#### **14. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

a. Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fugitive dall'allevamento.

b. Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e il correlato

disturbo esterno all'installazione dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di allevamento e rimozione dei reflui zootecnici come indicato anche nelle precedenti prescrizioni e previsto dalla "check list BAT" riassunta al punto 19 della presente autorizzazione.

c. Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

## **15. CONSUMI ENERGETICI ED IDRICI**

a. Al fine di contenere i consumi di energia e di acqua devono essere applicate le specifiche BAT e devono essere monitorati e registrati i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

## **16. ACQUE DI LAVAGGIO E METEORICHE**

a. Non sono idonee alla eventuale utilizzazione agronomica, le seguenti tipologie di acque reflue:

- le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- le acque di prima pioggia;
- le acque di lavaggio delle trattrici agricole;
- le acque reflue contenenti detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie e che non contengono sostanze pericolose;

b. Le acque di lavaggio, che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzate a scopo agronomico, sono assimilabili ad un rifiuto e vanno smaltite tramite ditta autorizzata.

c. Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

## **17. PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IMPIANTISTICHE, LOCALI, ATTREZZATURE, AREE ESTERNE**

a. Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.

b. I piazzali esterni, le strutture e le aree di stoccaggio, in particolare le aree di carico e utilizzo dei mangimi e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, devono essere mantenuti puliti.

c. Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.

d. Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.

e. I sistemi di ventilazione artificiale e/o naturale devono essere periodicamente ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.

f. I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

g. Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di roditori, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione ai capannoni dedicati all'allevamento, aree stoccaggio dei rifiuti, silos e cella frigo. Gli eventuali interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri. Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

## 18. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO: PMC

a. Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC (prot. 75560 del 07/11/2023) concordato con ARPAV, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria.

b. Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Eraclea.

c. Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, ARPAV, Comune di Eraclea.

d. Il report PMC deve essere accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.

e. Nel report annuale vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà conservare la documentazione e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere state smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

## 19. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI: BAT

a. Il gestore deve applicare correttamente tutte le BAT, indicate nella check list (prot. 4579 del 29/01/2021) e il Sistema di Gestione Ambientale (prot. 43316 e 43319 del 22/06/2023), riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1	Applicata: la ditta ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale volontario e non certificato
2	Non applicabile: impianto esistente
3	Applicata: la ditta utilizza mangime multi fase per ridurre azoto escreto
4	Applicata: la ditta utilizza mangime multi fase per ridurre fosforo escreto
5	Applicata: la ditta ha adottato modalità di controllo, riparazione delle perdite di acqua e tenuta del registro di consumo idrico. Il registro viene aggiornato per ogni ciclo di allevamento
6	Applicata: per ridurre la produzione di acque reflue vengono utilizzati abbeveratoi antispreco
7	Non pertinente: l'allevamento non produce effluenti zootecnici destinati allo spargimento agronomico.
8	Applicata: la ditta ha adottate sistemi diversi per usare efficacemente l'energia
9	Applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato
10	Applicata: la ditta ha adottato misure operative ed apparecchiature a bassa rumorosità per ridurre le emissioni di rumore
11	Applicata: la ditta ha adottato misure operative per ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico
12-13	Applicata: la ditta ha adottato misure operative per ridurre le emissioni di odori
14 - 15	Non pertinente: la ditta cede tutta la pollina alla fine di ogni ciclo ad un soggetto terzo e non fa uso agronomico del refluo zootecnico

16-17-18	Non pertinente: la ditta non produce, stocca ed utilizza a scopo agronomico liquame
19	Non pertinente: la ditta non effettua trattamenti ai reflui zootecnici perché cede tutta la pollina alla fine di ogni ciclo ad un soggetto terzo
20-21-22	Non pertinente: la ditta non fa utilizzo agronomico dei reflui zootecnici
23	Applicata: per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando le BAT applicate nell'azienda agricola.
24	Applicata: i dati della stima dell'azoto e fosforo escreti vanno riportati in PMC nelle tabelle Tab.1.4.1 – <i>Azoto totale escreto annuale associato alla BAT</i> e Tab.1.4.2 – <i>Fosforo totale escreto annuale associato alla BAT</i> . Il dato inserito viene elaborato mediante l'utilizzo del BAT-tool
25	Applicata: i dati della stima della produzione annuale di ammoniaca proveniente dall'allevamento e per capo/anno, vanno riportati nel PMC alle tabelle 1.5.1.1 e 1.5.1.2.
26	Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria: si applica solo nel caso in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati. Il gestore riporterà eventuali azioni/misurazioni effettuate secondo il piano di gestione presentato nel SGA. Va tenuto conto della sostanzialità e frequenza delle segnalazioni agli Uffici competenti, documentate e comprovabili attraverso sopralluogo all'impianto e in tal caso sarà valutata la prescrizione di monitorare le emissioni di odori utilizzando un'indagine di olfattometria dinamica.
27	Applicata: i dati della stima del PM10 vanno riportati nel PMC alla tabella 1.5.2.1– <i>Stima emissioni Polveri provenienti dal ricovero zootecnico</i> .
28	Non pertinente: la ditta non utilizza sistemi di trattamento dell'aria
29	Applicata: il monitoraggio dei parametri di processo è riportato nelle diverse tabelle del PMC
30-31	Non pertinente: la ditta alleva polli da carne
32	Applicata: nei capannoni viene utilizzata ventilazione forzata e sistema di abbeveraggio antispreco

**b.** Per la stima delle emissioni di ammoniaca, metano e ossidi di azoto (BAT n. 23-25-26) , si suggerisce di adottare il sistema BAT-tool; qualora la ditta intenda utilizzare altro metodo ne deve dare comunicazione nel PMC.

**c.** La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo effettuate dal gestore e da parte degli enti competenti in occasione di attività di vigilanza.

## 20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SUCCESSIVI

**a.** Tutta la documentazione aziendale (documenti di trasporto, formulari, registri, fatture, schede sicurezza prodotti, ecc) deve essere conservata presso la sede legale di via Stradone secondo 9 a Eraclea, per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

**b.** La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità preposte al controllo quali ad esempio: tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti), copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa quali ad esempio, i cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto.

**c.** Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria



anche documentale, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **21. PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI**

**a.** Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro ore successive i necessari interventi di ripristino.

**b.** Devono essere inoltre registrati e comunicati formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Eraclea, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto degli artt. 29-decies comma 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

**c.** Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore anche con sistemi di controllo a distanza.

**d.** Le attrezzature necessarie per la gestione di primo intervento in caso di incidenti devono essere sempre disponibili, collocate in luogo definito da indicare con apposita cartellonistica e noto al personale che dovrà essere formato nella gestione delle emergenze.

## **22. BENESSERE ANIMALE E BIOSICUREZZA**

**a.** La ditta deve rispettare le normative e le disposizioni dettate dai Servizi veterinari, in particolare in materia di biosicurezza e benessere animale in ogni fase del ciclo di allevamento.

**b.** L'installazione dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, ventilazione, raffrescamento, ecc.

## **23. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

**a.** L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione, per esempio si dovrà porre attenzione alle buone prassi agricole e veterinarie, alla corretta gestione dei rifiuti, alla gestione delle emergenze.

**b.** Deve essere conservata la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

**c.** Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

## **24. PRESCRIZIONI GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO**

**a.** Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Eraclea, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia almeno sessanta giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione.

**b.** Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

**c.** Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento eventualmente presenti nell'impianto.

**d.** Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

## **25. MODIFICA DEGLI IMPIANTI E VARIAZIONI DI TITOLARITÀ**

**a.** Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Eraclea, le modifiche progettuali dell'impianto, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, e qualora ritenga che le stesse siano sostanziali deve presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 29-ter del medesimo

decreto.

**b.** Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

## **26. ULTERIORI INDICAZIONI**

**a.** Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

**b.** Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

**c.** Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

**d.** Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

**e.** Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**f.** Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
- ai Servizi veterinari dell'ULSS 4;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

### **FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:**

Allegato 1: Scheda sintesi caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC prot. 75560 del 07/11/2023

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente